

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

*IBISCUS*

*LEGA PER LA RICERCA ED IL TRATTAMENTO DELLA LEUCEMIA E*

*DEI TUMORI INFANTILI ETS*

**DENOMINAZIONE - SCOPO - DURATA**

**ART. 1 - Denominazione e definizione**

E' costituita una associazione denominata "IBISCUS – Lega per la Ricerca ed il Trattamento della Leucemia e dei Tumori Infantili - E.T.S.", Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 03/07/2017 n° 117. (Acronimo IBISCUS E.T.S.).

**ART. 2 - Finalità**

L'associazione è apartitica, aconfessionale e senza finalità di lucro e si propone, esemplificativamente, ma non esclusivamente, di esercitare un'attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente:

a) favorire la ricerca e lo studio nel campo della leucemia e dei tumori infantili presso il Centro di Riferimento Regionale di Emato-Oncologia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Vittorio Emanuele – Policlinico "G. Rodolico" di Catania ed altri istituti ad indirizzo onco-ematologico pediatrico concedendo borse di studio, sovvenzioni e contributi, promuovendo convegni, dibattiti e tavole rotonde e finanziando l'acquisto di apparecchiature medico-sanitarie.

b) promuovere la cura, il sostegno e l'assistenza sociale e psicologica dei bambini oncologici degenti presso il suddetto Centro e di altri istituti ad indirizzo onco-ematologico pediatrico, nonché l'assistenza ottimale alle loro fa-

Alessio B. ai  
n. 1712 di Rice



miglie;

c) promuovere studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative per lo sviluppo e la diffusione della cultura, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione nei settori culturale e assistenziale attinenti allo scopo sociale, anche in collaborazione con altri organismi ad enti istituzionali, scientifici e culturali;

d) realizzare progetti e iniziative volte a migliorare la qualità della vita di soggetti affetti da patologie oncologiche, anche attraverso la predisposizione di infra-strutture e/o strutture destinate a loro bisogni residenziali temporanei e alla assistenza socio-sanitaria dei medesimi soggetti, offrendo servizi, interventi e prestazioni sanitarie integrative, nel rispetto della normative concernente le singole professioni nel settore dell'assistenza sanitaria, e anche stipulando convenzioni con medici, paramedici e personale specializzato nelle varie discipline;

e) organizzare il tempo libero promuovendo la diffusione dei valori della cultura, dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass-mediali, del volontariato e della formazione professionale, anche con corsi interni ed esterni di formazione e qualificazione ed istituendo borse di studio;

h) promuovere e realizzare la raccolta di fondi, risorse e donazioni e contributi di natura non corrispettiva, necessari per sostenere le attività di cui sopra, attuando qualsiasi iniziativa ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi medesimi, quali la organizzazione di manifestazioni e spettacoli, ovvero la partecipazione agli stessi e la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei

rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Per lo svolgimento delle suddette attività elencate l'associazione potrà:

1. Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci, nonché fornire un efficace servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e ricerche;
2. Provvedere all'acquisto e alla distribuzione fra i soci di pubblicazioni, edizioni fotografiche, prodotti multimediali, altro materiale di interesse culturale e scientifico;
3. Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di varia cultura, nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali.

L'Associazione predispone, altresì, per i propri soci ed affiliati, tutte quelle attività e serie di servizi connessi al predetto scopo riservandosi il diritto di ampliare le sue attività nel rispetto dello spirito fondatore.

L'Associazione non può in ogni caso svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento di dette finalità l'associazione:

1. Potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti purché avente oggetto analogo o simile o quello dell'Associazione.
2. Dovrà avvalersi in via prioritaria delle prestazioni personale dei soci, le quali saranno a carattere volontario e gratuito. Al volontario possono es-

sere soltanto rimborsate, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni stabilite dall'Associazione, non prevedendo in nessun caso rimborsi forfettari. Potrà inoltre promuovere e partecipare a progetti di servizio civile volontario.

3. Salvo quanto previsto al punto 2 l'Associazione potrà avvalersi di personale dipendente, di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, nonché di collaboratori occasionali, coordinati e continuativi, secondo quanto previsto dall'attuale normativa in materia di lavoro, di assicurazione sociale e previdenziale e dal C.C.N.L. di categoria.

4. Potrà acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività; inoltre dietro apposita verifica sulla legalità della donazione e di chi la effettua, potrà accettare donazioni, lasciati testamentari, destinando i beni ricevuti e loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.

#### ***ART. 3 - Durata e Sede***

L'Associazione ha sede in Catania in via Santa Sofia n. 78 ed ha durata illimitata.

#### ***ASSOCIATI***

#### ***ART.4 - Soci***

Il numero dei soci é illimitato.

Possono essere associa dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei richiedenti, le persone fisiche che condividono gli scopi dell'as-

sociazione e garantiscono un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio, nonché altri Enti del Terzo Settore di cui al punto 7-bis.

#### *4.1 Soci Fondatori*

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

#### *4.2 Soci Ordinari*

Sono soci ordinari i genitori, anche adottivi, i fratelli e le sorelle maggiorenni di tutti i ragazzi che a qualsiasi titolo sono o siano stati in cura presso il Centro di Riferimento Regionale di Onco-Ematologia Pediatrica dell'A.O.U. Policlinico – V.Emanuele di Catania, i ragazzi già in cura presso il Centro di Riferimento divenuti maggiorenni (GUARITI), nonché tutti i medici, biologi ed il personale sanitario dello stesso Centro di Riferimento.

#### *4.3 Soci Onorari*

Sono soci onorari coloro che per particolari meriti e benemerienze nei confronti dell'Associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, vengano insigniti di tale onorificenza. Appartiene altresì a questa categoria la figura di "Presidente Onorario", "Presidente Emerito", i quali vengono nominati a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, per particolari benemerienze e servizi resi all'associazione.

#### *4.4 Soci Sostenitori*

Sono soci sostenitori, previa richiesta, tutte le persone fisiche che hanno raggiunto la maggiore età o giuridiche che condividono le finalità della stessa e si impegnano per realizzarle, nel rispetto del presente Statuto e del regolamento.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in fun-

zione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

#### ***ART. 5 - Ammissione e permanenza***

Chi intende essere ammesso all'Associazione in qualità di Socio, come indicato nel punto 4, deve rivolgere, in qualsiasi periodo dell'anno solare, apposita domanda al Consiglio Direttivo, contenente l'indicazione dei propri dati anagrafici, e recapiti telefonici ed indirizzo *mail*, nonché la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

L'ammissione a Socio Sostenitore è soggetta, solo per il primo anno a delibera di accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo ed avrà valore solo in caso di effettivo versamento quota sociale entro trenta giorni dalla relativa comunicazione.

L'eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato entro una settimana dall'adozione della delibera il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

L'avvenuto perfezionamento dell'ammissione sarà viene annotato sul libro soci a cura del Segretario.

La permanenza in qualità di socio all'interno dell'Associazione è valida solo per l'anno solare in corso e viene rinnovata ogni anno previa domanda di adesione per l'anno in questione e contestuale pagamento della quota associativa.

Il socio che rinnova l'iscrizione avrà cura di comunicare eventuali variazioni del proprio recapito telefonico e/o dell'indirizzo *mail*, in modo da poter ricevere sempre e correttamente tutte le comunicazioni emesse dall'Associazione.

#### **ART. 6 - Diritti e doveri dei soci**

Ciascun socio deve:

- osservare lo Statuto, il regolamento e le disposizioni emanate dall'Associazione;
- disimpegnare con diligenza i compiti eventualmente assegnati;
- partecipare alle iniziative promosse dall'associazione.

Ciascun socio ha diritto:

- di voto;
- di essere eletto alle cariche associative;
- di partecipare alle riunioni dell'assemblea;

I Soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione, e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dalla Legge, solo se deliberate dal Consiglio Direttivo.

Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

I soci ordinari e sostenitori, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali solo se in regola con il pagamento della quota di iscrizione, siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e non abbiano subito condanne in giudizi penali in corso o definitive.

I soci fondatori ed onorari conservano sempre il diritto al voto.

Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali associativi, facendo formale richiesta al Consiglio Direttivo nei tempi previsti dall'apposito Regolamento.

#### ***ART. 7 - Perdita della qualità di Socio***

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso, decadenza ed esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dalla ratifica del Consiglio Direttivo; rimanendo sempre fermi gli obblighi del pagamento della quota associativa annuale per l'anno in corso.

Un socio che nell'anno successivo all'ammissione non provvede al pagamento del contributo associativo decade da socio, perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali.

Potrà rientrare a far parte dell'Associazione come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni.

Un socio può anche essere escluso per gravi motivi con deliberazione del Consiglio Direttivo con provvedimento motivato per uno dei seguenti motivi:

- a) violazione per gravi inadempienze materiali o morali nei confronti dell'Associazione;
- b) svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'Associazione;
- c) comprovata mancata osservazione dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni regolarmente prese dalla Assemblea dei soci.

Alla conclusione dell'anno sociale, il Consiglio Direttivo, persistendo l'ina-

dempienza, delibererà sulla sua decadenza da socio in questione.

**ART. 7-bis - Associazioni aderenti**

1. Possono fare richiesta di aderire all'Associazione tutte gli Enti, in qualunque forma esse siano costituite, che risultino iscritte al Registro Unico del Terzo Settore - con esclusione delle imprese sociali, delle cooperative sociali e delle società di mutuo soccorso - che operano nel campo dell'onco-ematologia pediatrica con la finalità di aumentare le opportunità di cura e migliorare la qualità di vita dei bambini/adolescenti/giovani adulti. Per essere ammesse è necessario che gli Enti abbiano concluso almeno un anno di gestione approvandone il relativo bilancio e si impegnino a promuovere al loro interno la presenza dei genitori di ragazzi che abbiano od abbiano avuto patologie onco-ematologiche. Queste caratteristiche verranno esaminate in base ai contenuti dello statuto e alle attività effettivamente svolte dall'associazione.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Pertanto l'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo.

2. Le associazioni aderenti hanno i seguenti diritti uguali per tutte gli Enti aderenti:

a) partecipare alle sessioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale con diritto di voto. Ogni Ente ha il diritto di un voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti nonché la nomina degli organi direttivi dell'Ente;

b) sottoporre al Consiglio Direttivo della Federazione idee e progetti

considerati utili per le finalità dell'Associazione;

- c) presentare propri Soci a candidati per la copertura delle cariche sociali dell'Associazione;
- d) conoscere le attività dell'Associazione ed esaminare la sua documentazione;
- e) possedere una copia del presente Statuto;
- f) conoscere i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo;
- g) essere informati annualmente sul bilancio dell'Associazione;
- h) potersi congedare liberare ed in qualsiasi momento dall'Associazione.

### 3. Gli Enti aderenti hanno i seguenti doveri:

- a) accettare incondizionatamente lo Statuto dell'Associazione;
- b) sostenere economicamente le attività ordinarie e straordinarie dell'Associazione tramite il versamento di una quota annua, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- c) accettare le decisioni riguardanti il miglior funzionamento dell'Associazione approvate sia in sede di Assemblea Generale che in sede di Consiglio Direttivo;
- d) contribuire entro i limiti delle proprie possibilità al maggiore prestigio dell'Associazione ed al compimento delle sue finalità;
- e) trasmettere al Consiglio Direttivo dell'Associazione copia del bilancio approvato nonché un rendiconto annuale sulle proprie attività e sui problemi e difficoltà incontrate nell'esplicare le proprie funzioni, in modo che l'Associazione, nel limite delle proprie possibilità, possa predisporre adeguate azioni di appoggio e supporto;

- f) contribuire alla attività dell'Associazione condividendo le proprie esperienze ed i propri progetti con le altre associazioni;
- g) partecipare alle sessioni ordinarie o straordinarie dell'Assemblea Generale;
- h) sollecitare in ogni modo la presenza dei genitori e la loro partecipazione diretta o indiretta nelle attività dell'Associazione. Tale ultimo dovere, rappresentando una caratteristica che si ritiene particolarmente importante per il raggiungimento degli scopi sociali in aderenza alla natura dell'Associazione, dovrà essere realizzato attraverso apposite e specifiche iniziative per coinvolgere i genitori negli organi direttivi e/o nella vita e nelle attività dell'Associazione;
- i) comunicare tempestivamente ogni modifica del proprio Statuto.

4. La condizione di Ente Aderente è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, a seguito di presentazione di istanza di adesione formulata per iscritto, firmata dal Presidente dell'Ente, ed accompagnata da una copia dello Statuto e del bilancio dell'Ente stesso. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

5. La condizione di Ente Aderente cessa per:

- a) volontà propria dell'Ente;
- b) mancato pagamento della quota sociale, previa messa in mora;
- c) perdita dei requisiti di ammissione;
- d) radiazione.

Tale provvedimento può essere deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Probiviri, nel caso in cui l'Ente Aderente si renda colpevole di palese violazione dei principi ispiratori dell'Associazione o di atti diffamatori contro l'Associazione stessa od altre associazioni aderenti. Il prescritto parere del Collegio dei Probiviri dovrà essere emesso sentita l'Ente interessato e garantendone il diritto di difesa.

L'Ente oggetto del provvedimento avrà facoltà di impugnare la delibera di radiazione di fronte all'Assemblea dei Soci.

#### ***ART. 8 - Organi***

Sono organi dell'Associazione

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico
- d) Il Comitato Scientifico
- e) Il Collegio dei Probiviri

#### **ASSEMBLEA**

#### ***ART.9 - Composizione dell'Assemblea***

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci di cui all'art 4 che alla data della convocazione sono iscritti sul libro dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente; in mancanza dei predetti, su designazione dei presenti, di un altro membro del Consiglio Direttivo con prelazione di quello più anziano di età.

Ciascun socio dispone di un solo voto.

Un socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione

Ogni socio non può avere più di una delega.

#### ***ART. 10 - Convocazione***

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso almeno due volte all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed in via straordinaria per i casi di scioglimento anticipato o sulla trasformazione dell'associazione, e nei casi previsti dalla legge.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione di prima e di seconda convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare, da affiggere all'Albo dell'Associazione, da pubblicare sul sito dell'Associazione e da inviare a tutti i soci nelle forme di massima diffusione (*sms, mail, social networks*), almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Nei casi urgenti, l'Assemblea può essere convocata anche a mezzo avviso telefonico o di posta elettronica.

L'Assemblea può essere pure convocata su domanda motivata e firmata da

almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Per determinate questioni ed argomenti diverse dall'approvazione dei bilanci è possibile prevedere l'intervento dell'assemblea mediante mezzi di comunicazione.

***ART. 11 - Oggetto delle deliberazioni assembleari***

L'Assemblea:

1. approva il bilancio;
2. determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
3. nomina e procede alla eventuale revoca del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori del Collegio dei probiviri;
4. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione ed in particolare su ogni argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di dover sottoporre alla sua approvazione;
5. delibera le modifiche del presente Statuto;
6. approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Associazione;
7. promuove eventuali azioni di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo;
8. delibera sull'eventuale utilizzo del proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
9. delibera lo scioglimento e in liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

**ART. 12 - Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci iscritti nel libro soci, in proprio o a mezzo delega conferirsi per iscritto ed esclusivamente ad altri soci.

Ogni socio non può avere più di una delega.

In seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima che sia trascorsa un'ora dalla precedente, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati dal primo comma.

**ART. 13 - Votazioni**

Il voto è normalmente espresso per alzata di mano; tuttavia per motivi straordinari e su richiesta di almeno un terzo dei presenti, il voto può essere espresso a scrutinio segreto.

Il voto di elezione alle cariche sociali si svolge a scrutinio segreto quando il numero dei candidati è superiore al numero di cariche da ricoprire. In tal caso, il Presidente dell'Assemblea sceglie tra i presenti due scrutatori che lo coadiuvano nello spoglio dei voti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, secondo le modalità previste dall'art. 9.

Come previsto dall'art. 6, hanno diritto di votare tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Come previsto dall'art. 4, tutti i Soci hanno diritto ad intervenire all'Assemblea.

Come previsto dall'art. 7-bis, comma 2/b, un Ente aderente ha diritto ad un

solo voto.

Nei casi previsti l'espressione del voto per via elettronica è valida purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **ART. 14 - Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero da tre a nove consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti.

2. I Consiglieri cessano dalla carica per decesso, per scadenza del mandato, per dimissioni e per voto di sfiducia, anche personale, di  $\frac{3}{4}$  dell'Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno alla prima riunione utile: il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il solo Presidente è rieleggibile per massimo tre (3) mandati consecutivi.

4. In caso di recesso, dimissioni o decesso di un componente del Consiglio, si provvederà alla sua sostituzione, attingendo dalla lista dei candidati risultati eventualmente esclusi dalla votazione in cui il numero dei candidati era maggiore del numero delle cariche da ricoprire (primo dei non eletti).

5. In caso di esaurimento della lista di candidati il Presidente inviterà i soci a presentare la candidatura per la sostituzione ed alla prima Assemblea convocata (annuale o straordinaria) si procederà alla votazione, sempre come previsto dall'art. 13, che determinerà la surroga del consigliere mancante. Il consigliere così eletto resterà in carica fino alla scadenza del mandato quadriennale in corso e, quindi, scadrà insieme agli altri consiglieri.

6. Il consigliere che non intervenga, senza giustificati motivi, a tre riunioni consiliari consecutive sarà ritenuto automaticamente dimissionario e verrà

sostituito secondo le modalità precedentemente indicate.

7. Se viene contemporaneamente meno la maggioranza dei membri assegnati al Consiglio Direttivo, il Presidente, o chi ne fa le veci, procede entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione, resta in carica quattro anni e rappresenta legalmente l'Associazione verso terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) coordina l'attività dell'Associazione;
- d) formula il programma annuale di attività e le proposte da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- e) propone al Consiglio Direttivo la nomina di eventuali Responsabili di progetti specifici che possono essere scelti anche fra i Soci
- f) è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- g) è titolare del potere di firma, unitamente e disgiuntamente al Tesoriere, nei conti e nei depositi dell'Associazione;
- h) è responsabile dell'osservanza dei principi ispiratori e dello Statuto dell'Associazione.

9. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il

Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato entro 30 giorni.

10. Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato del Consiglio di cui fa parte, per dimissioni o per voto di sfiducia di  $\frac{3}{4}$  dei componenti del Consiglio.

In caso di recesso, dimissione o decesso del Presidente, il Consiglio Direttivo entro 30 giorni provvede alla sua sostituzione, eleggendo un membro all'interno del Consiglio Direttivo già in carica, ed il numero dei membri del Consiglio Direttivo sarà ripristinato secondo quanto disposto dai punti 14.4 o 14.5.

Il nuovo Presidente così eletto resterà in carica fino alla scadenza del mandato quadriennale in corso e, quindi, scadrà insieme agli altri consiglieri.

11. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente entro i successivi 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

12. Il Segretario:

a) Svolge funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;

b) Coadiuvava il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

c) Cura, predisporre e custodisce il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, predisporre e custodisce il Libro dei Verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci, redige i verbali delle sedute del

Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;

d) custodisce tutti i documenti amministrativi e contabili per il tempo stabilito dalla legge o necessario al funzionamento dell'Associazione;

e) fornisce per quanto di sua competenza, al tesoriere, al Presidente ed al Consiglio Direttivo i dati necessari per la chiusura del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo e del bilancio di missione.

### 13. Il Tesoriere:

a) Predisporre, redige e custodisce, in collaborazione con il Segretario, il Libro della Contabilità, con l'iscrizione dettagliata di tutte le partite finanziarie in entrata ed in uscita;

b) custodisce i fondi dell'Associazione;

c) è titolare del potere di firma, unitamente e disgiuntamente al Presidente, nei conti e nei depositi dell'Associazione;

d) controlla la gestione economica dell'Associazione, predisponendo tutti i mandati di pagamento

e) predisporre il bilancio consuntivo e fornisce per quanto di sua competenza, al Presidente ed al Consiglio Direttivo i dati necessari per la redazione del bilancio preventivo

f) fornisce al Collegio dei Revisori dei Conti tutta la necessaria collaborazione per la verifica del Libro della Contabilità.

14. Le cariche sociali sono gratuite come le attività connesse.

15. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in

ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

16. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Vicepresidente ed in assenza di essi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

17. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, tranne per le competenze riservate all'Assemblea.

18. Il Consiglio:

- redige i bilanci annuali, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori o del Revisore Unico, all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione;
- compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea;
- delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione delle attività dell'Associazione nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea, avendo in generale tutti i poteri per amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano propri dell'Assemblea dei Soci;
- individua uno o più Istituti di Credito presso cui depositare i fondi dell'Associazione;

- determina l'importo annuale della quota sociale;
- delibera le eventuali assunzioni di personale o nomine di collaboratori;
- demanda a terzi eventuali incarichi che richiedano particolari qualifiche tecniche o scientifiche;
- è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti ed alla perdita di qualità di socio (decadenza o esclusione);
- predispone un regolamento contenente le norme per il funzionamento degli organi della Associazione che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera la convocazione dell'Assemblea dei Soci sia in Sessione ordinaria che in sessione straordinaria.

***ART.15 - Collegio dei Probiviri***

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esprimere un preventivo parere, non vincolante, in merito ad ogni controversia che possa insorgere tra l'Associazione e il socio in merito all'interpretazione, all'attuazione e alla violazione dello Statuto e/o dell'allegato regolamento e/o delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

E' costituito da 3 membri eletti dall'Assemblea dei Soci non aventi altre cariche e scelti fra coloro che abbiano partecipato alla vita dell'Associazione da almeno 5 anni.

Esso elegge fra i propri componenti il Presidente.

Viene convocato dal Presidente del Collegio, che lo presiede, ogni qualvolta viene richiesto di esprimere un parere o di esprimere un giudizio. La richiesta di convocazione deve essere fatta sempre, in ogni caso, dal Presidente dell'Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata da parte di 1/3 di soci che richiede un giudizio del Collegio.

La convocazione deve avvenire entro 90 giorni dalla richiesta. Il parere o il giudizio devono essere espressi entro 60 giorni dalla riunione. Tale termine può essere prorogato per ulteriori sessanta giorni in caso di richiesta di documentazione integrativa. Tale termine decorre dal deposito della richiesta documentazione.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei votanti mediante voto espresso per alzata di mano.

Un membro designato dal Presidente provvede alla redazione del verbale della riunione:

I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio decade dal proprio ufficio qualora manchi la pluralità dei propri membri. In tal caso, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea

per gli adempimenti statutari relativi.

Le adunanze del Collegio dei probiviri si terranno presso la sede sociale.

#### ***ART. 16 - Revisore dei conti o Revisore Unico***

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito dal Revisore Unico, il quale deve essere iscritto all'Albo dei Revisori contabili. Viene eletto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 13 e i suoi membri sono rieleggibili senza limitazione nel numero dei mandati.

Il Revisore Unico:

- a) esercita il controllo sulla gestione contabile dell'Associazione;
- b) ha tutti i poteri per la verifica ed il controllo dell'effettivo perseguimento degli scopi statutari dell'Associazione nonché per la verifica ed il controllo degli obblighi statutari dell'Associazione e delle norme civili applicabili;
- c) esamina e licenzia la bozza del rendiconto consuntivo, accompagnandolo con una propria relazione scritta, e del bilancio di previsione;
- d) predispone una relazione scritta di accompagnamento al bilancio consuntivo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

#### ***ART. 17 - Comitato Scientifico***

Il Comitato scientifico è costituito da cinque membri uno dei quali è il Direttore protempore del Centro di riferimento.

Il Consiglio Direttivo nomina gli altri quattro membri, anche non soci, scegliendoli tra riconosciute personalità dell'ambito emato-oncologico, una delle quali appartenente all'area della ricerca di base ed elegge al suo interno il proprio Presidente.

Il Comitato rimane in carica per tutto il mandato del Consiglio che l'ha no-

minato e non ha diritto ad alcun compenso.

Il Comitato Scientifico è convocato almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo e fornisce al Consiglio Direttivo un parere obbligatorio ma non vincolante sui progetti di ricerca e di eventuali esigenze nel reparto presentati all'Associazione per il finanziamento e sulla relazione conclusiva delle ricerche finanziate dall'Associazione.

Al Comitato Scientifico competono anche funzioni propositive e consultive per le iniziative scientifiche di studio, formazione, ricerca, collaborazione dell'Associazione.

### ***PATRIMONIO E BILANCIO***

#### ***ART. 18 - Patrimonio***

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- A. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- B. dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- C. da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio da impiegare per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- D. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. dalle quote associative;
2. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio: Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni e servizi di modico valore; da quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziati-

ve;

3. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. contributi di privati (soci e non soci);
5. contributi di enti pubblici e di enti privati ed organismi internazionali;
6. donazioni, legati e lasciti testamentari;
7. rimborsi derivanti da convenzioni; Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
8. ogni altro tipo di entrata Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi e/o da cessione o erogazione di beni o servizi di modico valori;
10. contributi di natura non corrispettiva compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in un apposito inventario, depositato presso la Sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti in occasione delle Assemblee.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore

delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### ***ART. 19 - Contributi***

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota associativa annuale. Il contributo associativo è dovuto al momento dell'adesione alla associazione ed è intrasmissibile e non rimborsabile.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

I contributi possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale (comma 1 e 2), e sono sempre a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili e rimborsabili in nessun caso, e specificatamente in caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione di soci.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

#### ***ART. 20 - Erogazioni e lasciti***

I lasciti testamentari, le eredità ed i legati, sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente avrà cura di comunicare ai soci il/i bene/i acquisito/i nel corso della prima Assemblea che nella quale sarà deliberato sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

L'Associazione può possedere e può acquistare beni immobili o mobili. I Soci possono conferire, a loro discrezione, beni di loro proprietà in comodato

all'Associazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione o compie i relativi atti giuridici

Le convenzioni sono accettate con delibera assembleare che autorizzi il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

#### ***ART. 21 - Bilancio***

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio di esercizio redatto dal Consiglio Direttivo, e deve essere approvato dall'Assemblea non oltre il 30 aprile.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili e/o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ***ART.22 - Responsabilità ed assicurazione***

Gli aderenti all'Associazione che prestano attività lavorativa a beneficio della associazione ed i volontari durante il periodo del loro servizio sono assicurati per malattie derivanti dall'attività svolta, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi dalla Associazione stessa. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati, rivalendosi su chi ha causato il danno.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

### ***ART.23 - Scioglimento***

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui art. 45, comma 1, dello stesso Decreto, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salva diversa destinazione imposta dalla Legge

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci iscritti sia in prima che in seconda convocazione.

### ***ART.24 - Leggi applicabili e Foro competente***

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra l'Associazione e i soci, in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse dal Consiglio Direttivo, liquidatori e Revisori ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite ad un Organismo di Conciliazione o di Mediazione regolarmente iscritti nei rispettivi registri.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Per ogni controversia inerente il presente Statuto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania.

17 LUG 2017  
13  
FISCALITÀ

*Maria Rosa Neri*

